

Delibera n° 84

Estratto del processo verbale della seduta del
30 gennaio 2026

oggetto:

DL 80/2021, ART 6, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L 113/2021. PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE PIAO 2026-2028 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E DEGLI ENTI REGIONALI. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 6, commi 1, 4 e 6 in merito al "Piano dei fabbisogni" e articoli 60-*bis* al "Piano delle azioni concrete" e 60-*ter*;

Vista la Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", la cd. Legge Madia, in particolare l'articolo 14, comma 1, sul "Piano organizzativo del lavoro agile";

Preso atto del susseguirsi dei diversi interventi normativi in materia, a partire dalla succitata Legge Madia e successivamente la Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante le "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", il c.d. Jobs Act del lavoro autonomo, sino ai plurimi interventi del periodo pandemico, che hanno portato a regime l'istituto *de quo*;

Visto il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" in particolare l'articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-*ter*, in merito al "Piano della performance";

Vista la Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale" che recependo i principi enucleati nella Legge 7 agosto 2015, n. 124 quali "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" si pone come norma di adeguamento dell'ordinamento regionale e disciplina altresì il sistema di misurazione e valutazione della *performance* dell'amministrazione;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in particolare l'articolo 1, commi 5, lettera a) e 60 lettera a) "Piano di prevenzione della corruzione";

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" e, in particolare, l'articolo 19 che definisce, tra l'altro, le funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, di seguito ANAC;

Visto il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 136 del 9 giugno 2021, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ora innanzi PNRR, e per l'efficienza della giustizia." coordinato con la Legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113;

Preso atto che tale previsione rientra nell'attuazione della milestone M1C1-56 del PNRR, relativa alla riforma della pubblica amministrazione, in particolare nella *Council Implementing Decision* (CID) e negli accordi operativi;

Visto in particolare l'articolo 6, del richiamato Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con cui è stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione, ora innanzi PIAO, al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi offerti e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, in ottica di accrescimento del valore pubblico generato;

Accertato che, in sede di conversione è stato inserito l'articolo 18-*bis* del su citato Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale nei confronti delle Regioni a statuto speciale trovano applicazione le disposizioni del predetto decreto compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022 ed entrato in vigore il 15 luglio 2022;

Accertato che per la redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati, di cui all'articolo 1, comma 1, del su richiamato Decreto 24 giugno 2022, n. 81 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del Piano;

Considerato che in un'ottica di massima semplificazione, il PIAO rappresenta il documento unico di programmazione e *governance* che supera la pluralità di documenti di pianificazione, stratificati nel tempo a valle di processi di riforma successivi, e distintamente adottati, sviluppando in chiave sistemica la pianificazione delle attività in ordine alla *performance*, alla prevenzione della corruzione e trasparenza, ai fabbisogni formativi e del personale, alla parità di genere e al lavoro agile;

Visto il Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 209 del 07 settembre 2022 ed entrato in vigore dal 22 settembre 2022, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" e sono stati definiti il contenuto e le modalità redazionali del PIAO;

Ritenuto necessario, per perimetrare al meglio i contenuti, avere come riferimento le norme di principio che disciplinano i piani che confluiscono nel PIAO, dal momento che le stesse rimangono pienamente operative;

Accertato che gli adempimenti di carattere finanziario non sono contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;

Rilevato che il necessario coordinamento del PIAO con i documenti di programmazione finanziaria si trova nell'ambito delle disposizioni contenute nella Legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n.196 e, per quanto riguarda le regioni e gli enti locali, nel Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

Considerato che il richiamato DM 30 giugno 2022, n. 132 richiede altresì che il PIAO "*assicuri la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto*";

Richiamata a tal fine la propria deliberazione 10 novembre 2023, n. 1736, con cui è stato approvato il Piano strategico della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 2023-2028, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati a tal fine il DEFR 2026 e la relativa Nota di aggiornamento approvati a maggioranza dal Consiglio Regionale, rispettivamente con deliberazione n. 53 approvata a maggioranza nella seduta n. 121 del 24 luglio 2025 e n. 58 nella seduta del 10 dicembre 2025;

Considerato che l'integrazione del PIAO con gli altri strumenti del ciclo di pianificazione e di programmazione regionale, rappresenta il volano di trasmissione del miglioramento progressivo tra un ciclo e l'altro e consente di verificare la coerenza del processo in tutte le sue fasi: formulazione delle Linee strategiche nel Piano strategico, declinazione degli indirizzi di programmazione fondamentali per l'Amministrazione regionale, mediante l'approvazione del DEFR e relativa Nota di aggiornamento, stanziamento e assegnazione delle risorse mediante l'approvazione dei bilanci di previsione e gestionale e definizione delle responsabilità nell'esecuzione, mediante l'avvio del ciclo della programmazione così integrato in un unico documento e finalizzato alla creazione e conservazione del valore pubblico;

Considerato che la *performance* nella Pubblica Amministrazione è un elemento chiave per la creazione di valore pubblico, poiché determina il grado di efficacia ed efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici e nell'implementazione delle politiche governative, e che la sua misurazione deve essere integrata in una prospettiva più ampia che tenga conto dei valori e degli obiettivi della società nel suo complesso e che solo attraverso un approccio integrato e orientato al valore pubblico, è possibile contribuire in modo significativo al benessere e allo sviluppo della società;

Preso atto che il valore pubblico diventa il vettore primario della programmazione, il volano metodologico e organizzativo attraverso il quale finalizzare le *performance* verso gli indicatori di benessere contenuti nelle politiche;

Preso atto che il PIAO enfatizza il tema della valutazione del valore generato, delle cause e degli effetti che i meccanismi di programmazione e di pianificazione sono in grado di generare delineando, in questo modo, un filo conduttore comune tra i diversi ambiti di programmazione;

Considerato che ai sensi dell'articolo 2 del DM 30 giugno 2022, n. 132 la presente proposta del PIAO verrà suddivisa nelle sezioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del predetto DM, a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali;

Atteso che in un'ottica strategica ed unitaria la programmazione integrata richiesta dal PIAO presuppone un coordinamento e un dialogo programmatico tra i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di predisposizione del documento;

Dato atto che la regia del PIAO è in capo alla Direzione generale che ha chiamato a lavoro comune il Direttore generale, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Regione e degli Enti regionali, nonché il Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica, il Servizio gestione giuridica del personale e il Servizio gestione economica del personale, affinché le scelte fondamentali di sviluppo dell'amministrazione, a servizio della collettività, siano frutto di condivisione e non operate singolarmente;

Dato atto che la sezione "Valore pubblico, *performance* e anticorruzione" è curata dalla Direzione generale, in particolare dal Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica, e la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ora innanzi RPCT, dell'Amministrazione regionale e degli Enti Regionali;

Preso atto che la nozione di "valore pubblico", corredata dalla funzione che nei suoi confronti svolge l'anticorruzione, ha influito sulla stessa struttura del PIAO, per quanto concerne le relazioni fra le varie sezioni;

Dato atto, pertanto, che la sezione dedicata al valore pubblico è destinata a rappresentare gli obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale a favore dei cittadini e del tessuto produttivo: ad essi devono essere collegati in modo coerente e funzionale non solo gli

obiettivi di *performance* e della prevenzione alla corruzione e trasparenza, ma anche la stessa configurazione organizzativa e gestionale dell'amministrazione;

Preso atto della Circolare n. 2 del 11 ottobre 2022 del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio Dei Ministri, ora innanzi DFP, recante le "Indicazioni operative in materia di PIAO", che invita le Amministrazione ad inserire tra gli obiettivi della sezione "Valore pubblico, *performance*, anticorruzione" anche il risparmio energetico;

Considerato che ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, l'Organismo Indipendente di Valutazione, ora innanzi OIV, è responsabile della corretta applicazione delle linee guida e delle metodologie e degli strumenti predisposti a livello centrale, nonché, in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, rispetto a quanto indicato all'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (FOIA) e agli indirizzi espressi in materia, da parte dell'ANAC;

Presto atto che, ai sensi dell'articolo 5 del DM 30 giugno 2022, n. 132, l'OIV è altresì tenuto, per la sezione Organizzazione e capitale umano, ad effettuare su base triennale, il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di *performance*;

Vista la propria deliberazione 1 dicembre 2023, n. 1895, con cui si è provveduto all'aggiornamento all'anno 2023 del Sistema Permanente di Misurazione e Valutazione della Prestazione, ora innanzi SMVP, adottato dalla Regione;

Atteso che l'OIV, ai sensi del comma 3, lettera d) e f) dell'articolo 42 della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità essendo anche responsabile della corretta applicazione del SMVP;

Considerate le indicazioni raccolte dall'OIV nel corso degli incontri programmati dal 14 al 16 gennaio 2026, in cui sono stati discussi gli obiettivi di impatto sulla base dei criteri per la capacità sfidante dell'obiettivo, procedendo per ciascuna Direzione centrale, Struttura della Presidenza ed Ente regionale ad una analisi puntuale degli indicatori e target proposti, con particolare *focus* sul valore pubblico, utile a prefigurare e indirizzare al meglio gli effetti dell'azione amministrativa;

Atteso che tutta l'attività ordinaria a carattere permanente e ricorrente, non presentando una evidenza diretta nel quadro strategico, resta ricompresa nelle "azioni contenitore", in una ottica di miglioramento continuo dell'attività di staff e routinarie del personale dell'Amministrazione regionale, e unitamente alla programmazione degli obiettivi istituzionali, sarà sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, con separata deliberazione, all'atto dell'adozione del documento di programmazione della prestazione regionale;

Ritenuta necessaria, in adesione a una visione sistemica dell'azione anti-corruttiva dell'Amministrazione regionale e degli Enti, una uniformità dei criteri per l'analisi del rischio e per la programmazione delle misure di mitigazione, in conformità all'articolo 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, anche le parti afferenti i richiamati Enti regionali, ai fini della gestione del rischio corruttivo che confluiscono nel PIAO quale unico elaborato da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Considerato il PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Viste le proprie delibere 2 dicembre 2021, n. 1853, con cui si è dato avvio alle attività di attuazione della "Scheda di Piano Territoriale" approvata dal DFP, relative all'Investimento 2.2: Task force

digitalizzazione, monitoraggio e *performance* del PNRR, che individua le procedure da semplificare finalizzate all'attuazione dei programmi del PNRR, e le delibere 1 luglio 2022, n. 952; 10 febbraio 2023, n. 228, e 8 novembre 2024, n. 1651 di aggiornamento;

Preso atto che nell'ambito del PNRR, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio europeo il 13 luglio 2021, tra le riforme abilitanti che l'Italia si è impegnata a realizzare in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11, relativa alla *"Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie"*;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 che in particolare all'articolo 4-bis, ai fini dell'attuazione della citata Riforma, reca le disposizioni in materia di riduzione dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali;

Preso atto della circolare della Ragioneria generale dello Stato del 3 gennaio 2024, n. 1, recante le *"Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative"*;

Ritenuto, in particolare di tradurre operativamente l'impegno, in una metodologia condivisa con l'OIV, declinata in un obiettivo trasversale relativo al rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali, nel rispetto delle finalità cui tende la circolare citata, tenuto conto dei limiti dati dagli applicativi nella disponibilità dell'Ente, in termini di misurazione;

Vista la Legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, in particolare all'articolo 2, comma 594, lettera a) sul *"Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio"*;

Visto il Decreto-legge 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'Amministrazione digitale"*, ed in particolare l'articolo 12 che riporta le *"Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa"* e la Sezione III in merito alla *"Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali"*;

Vista la Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 recante le *"Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici"* che tutela e garantisce *"il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione, nonché alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza"* e le successive modifiche e integrazioni;

Atteso che la suddetta legge si pone quale norma di riferimento per l'accessibilità digitale attribuendo alcuni compiti all'Agenzia per l'Italia digitale, poi definiti nell'articolo 14 bis del già richiamato Codice dell'amministrazione digitale;

Vista la Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 recante la *"Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia"* che in particolare all'articolo 3 introduce il *"Programma triennale per lo sviluppo dell'ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche, finalizzato alla realizzazione, completamento e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica del S.I.I.R."*;

Visto il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;

Considerato che l'Amministrazione regionale ha aderito al progetto *"PNRR - M1C1 1.4.2 Citizen Inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali"*, al fine di promuovere

l'inclusione sociale migliorando la qualità, l'utilizzabilità e l'accessibilità dei servizi pubblici digitali, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione;

Visto il Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 recante *“Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227”*;

Preso atto che nelle more dell'adozione definitiva del nuovo PNA 2025, l'ANAC ha approvato, nell'Adunanza del Consiglio del 23 luglio 2025, un documento tecnico volto a fornire ulteriori indicazioni operative per la predisposizione della Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

Atteso che le stesse si pongono come mero strumento utile alle amministrazioni che hanno avviato le attività volte alla definizione della strategia anticorruzione 2026-2028, che ricorda i contenuti essenziali, elaborati nel rispetto della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e del DM 30 giugno 2022, n. 132 e l'importanza di definirli in modo chiaro e sintetico, riconoscendo l'autonomia di ogni amministrazione nel redigere la Sottosezione adeguandola alla propria organizzazione e attività;

Atteso che l'approvazione consiliare definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2025-2027, già approvato dal Consiglio dell'Autorità l'11 novembre 2025 avverrà dopo l'acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata e del Comitato interministeriale e a seguire la pubblicazione sul sito istituzionale con avviso in Gazzetta Ufficiale;

Richiamata la propria generalità 16 gennaio 2026, n. 37, con cui viene declinata, per il prossimo triennio 2026-2028, la strategia regionale articolata, alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, in sei linee strategiche e declinata in dodici obiettivi strategici, che si collocano nel quadro delle linee strategiche nazionali e sono programmati anche alla luce dei fattori ambientali rilevati dall'analisi del contesto, esterno ed interno, e degli esiti dell'attività di monitoraggio;

Atteso che la sottosezione dedicata all'anticorruzione contiene la “leva di protezione” del valore pubblico dai rischi di una sua diminuzione, dovendo prevedere misure di gestione dei rischi corruttivi funzionali a proteggere le *performance* attese ed il Valore Pubblico che si intende creare;

Dato atto che i suddetti obiettivi strategici regionali confluiscono nella sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, quale riferimento per la declinazione operativa per l'anno 2026 delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza del piano che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di impatto e istituzionali dell'Amministrazione in ottica di protezione del valore pubblico generato, proteggendo in modo trasversale la programmazione così integrata, essendo la prevenzione alla corruzione essa stessa dimensione del valore pubblico;

Vista la propria delibera 27 giugno 2025, n. 862, con cui è stato approvato il documento denominato “PIAO 2025-2027 – Piano di monitoraggio sulla sottosezione rischi corruttivi e trasparenza” con il quale viene adottato il Piano di monitoraggio annuale sulle misure di trattamento del rischio corruttivo e disposta l'integrazione degli allegati alla sezione 2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del “Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO 2025- 2027”, adottato con la deliberazione n. 99 del 31 gennaio 2025;

Ritenuto di approvare “Piano di monitoraggio sulle misure di trattamento del rischio corruttivo” per il triennio 2026- 2028, che illustra la metodologia e le modalità di svolgimento del riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio, ponendosi a valle del monitoraggio delle misure, quale fase finale del processo, che mira ad individuare eventuali criticità e apportare tempestivamente le modifiche necessarie per migliorare l'efficacia del sistema stesso;

Atteso che, per tradurre operativamente l'impegno verso il contrasto dei fenomeni di corruzione, alla luce anche di quanto richiesto da ANAC, nella prospettiva di garantire l'integrazione della

materia concernente la prevenzione della corruzione e la trasparenza e il ciclo unico di programmazione voluto dal PIAO, le azioni di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza coordinate dal RPCT ascritte quali misure anti corruttive della sottosezione “*Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO*” dedicata, potranno corrispondere, ove opportuno, ad altrettanti obiettivi istituzionali da declinarsi nel successivo documento di programmazione della prestazione, quali obiettivi operativi riferiti all’attuazione della strategia di prevenzione prevista nella predetta sottosezione del PIAO 2026-2028;

Vista la propria delibera 30 dicembre 2025, n. 1902 con cui sono state approvate le disposizioni e le procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento al terrorismo all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Considerato che nell’ambito del percorso attuativo del decreto legislativo n. 231 del 2007, il coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione con quella di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, curato dal RPCT dell’Amministrazione regionale, quale soggetto “Gestore delle comunicazioni in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo”, già elevato tra gli obiettivi strategici declinati nella sottosezione “*Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO*”, ora nel prossimo triennio di programmazione, mira al “Potenziamento delle competenze professionali dei principali attori del sistema di gestione del rischio corruttivo e dell’antiriciclaggio”;

Rilevata la necessità di intraprendere un percorso formativo propedeutico in materia, superando il concetto di “formazione obbligatoria” per una “formazione strategica” integrata nei processi di valutazione e programmazione, in linea con la cd “Direttiva Zangrillo” che prevede nel PIAO una formazione non più intesa come un’attività separata, ma fortemente collegata agli obiettivi strategici dell’ente, segnando così un cambio di prospettiva nella gestione delle competenze nelle Pubbliche amministrazioni;

Considerato che il PIAO rappresenta una misura che collega la formazione altresì al ciclo di gestione della *performance* e alla programmazione dei fabbisogni secondo una strategia unitaria per il capitale umano dell’Amministrazione regionale;

Preso atto della già richiamata “Direttiva Zangrillo” avente ad oggetto la “*Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti*” che il Ministro per la pubblica amministrazione ha adottato, in data 14 gennaio 2025, in continuità con i precedenti atti di indirizzo di cui alla Direttiva del 23 marzo 2023, in materia di formazione e del 28 novembre 2023, in materia di “leadership e valutazione della performance individuale”, che mette in luce l’importanza della formazione come motore di trasformazione e modernizzazione per le amministrazioni pubbliche, sottolineando il ruolo strategico della formazione nel rafforzare le competenze necessarie per affrontare le sfide del PNRR e contribuire efficacemente al raggiungimento degli obiettivi organizzativi e di valore pubblico;

Atteso che il Ministro ribadisce e rafforza sia “i principi e i valori della formazione”, quale “leva strategica per la crescita delle persone e la produzione di valore pubblico” che “le priorità formative delle amministrazioni comuni e trasversali”; ovvero le competenze di *leadership* e *soft skills*; le competenze per la transizione amministrativa, digitale ed ecologica; le competenze relative ai principi e valori delle amministrazioni, elevando la formazione a obiettivo di *performance*;

Considerato che la formazione del personale viene ad assumere un ruolo centrale nel conseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione regionale e costituisce, nella prospettiva del PIAO, una delle determinanti della creazione di valore pubblico quale leva strategica trasversale dell’azione amministrativa, che permette di tradurre le scelte strategiche in sviluppo delle competenze necessarie a presidiare la complessità organizzativa, a supportare in modo integrato le Direzioni e gli Enti regionali e a garantire la coerenza tra indirizzi, processi e risultati;

Ritenuto pertanto di assegnare nuovamente ai dirigenti dell'Amministrazione e degli Enti regionali la formazione quale obiettivo trasversale;

Ritenuto nelle more della definizione della nuova disciplina darà continuità alle posizioni già attivate grazie al progetto denominato "VeLA" (Veloce, Leggero, Agile), avviato con propria deliberazione 26 ottobre 2018, n. 1962;

Preso atto dell'intervenuta stipula, in data 29 luglio 2022, dell'Accordo stralcio sul lavoro agile e altre forme di lavoro a distanza - personale non dirigente del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia, e che la disciplina in materia è ora contenuta nel Titolo IV del Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente, triennio normativo ed economico 2019-2021, sottoscritto il 19 luglio 2023, nonché nella "Disciplina regionale del lavoro agile", approvata con propria deliberazione 26 agosto 2022, n. 1228;

Considerato che il già richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, prevede all'articolo 1 che nelle amministrazioni pubbliche siano garantite le pari opportunità nello sviluppo professionale, nonché *"nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro"* di cui all'articolo 7;

Visto il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"* e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 48 in merito al *"Piano delle azioni positive"* secondo cui le pubbliche amministrazioni predispongono piani di azioni positive finalizzati alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, abrogando le disposizioni in tema di pari opportunità previste dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125 *"Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro"*, e dal Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196 *"Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive"*;

Vista la Legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 che, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 3 dello Statuto regionale, istituisce la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, quale *"organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale per la cura, il controllo e l'effettiva attuazione nel territorio regionale dei principi di eguaglianza e di parità sociale"*;

Visto il Regolamento UE 2021/695 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro Horizon Europe, volto a finanziare la ricerca e l'innovazione durante il periodo 2021-2027, in cui, oltre a disciplinare le norme di partecipazione e diffusione, l'uguaglianza di genere assume il valore di un principio trasversale;

Preso atto della guida della Commissione Europea *"Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans (GEPs)"*, del 29 settembre 2021, contenente le indicazioni per l'elaborazione di Piani di Uguaglianza di Genere in rispondenza ai criteri di eleggibilità del Programma Horizon Europe;

Considerato che l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, all'Obiettivo 5 *"Parità di genere"*, si propone di *"Raggiungere la parità di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze"*;

Considerata l'evoluzione normativa sul tema delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere che ha visto nel tempo il proliferare di prescrizioni normative nazionali ed europee;

Dato atto che l'Amministrazione regionale ha adottato il proprio *"Piano per la parità di genere della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"* con propria delibera del 29 marzo 2023, n. 635, ai fini della partecipazione al su detto programma con il coinvolgimento della Direzione Generale, Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione e Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia;

Ritenuto di integrare il Piano per la parità di genere, o *Gender Equality Plan (GEP)*, quale sezione del PIAO al fine di definire *“le strategie e le azioni volte a promuovere l'uguaglianza di genere e a sostenere la completa partecipazione di tutte le componenti del personale alle attività dell'organizzazione”*;

Visto il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, concernente *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR”* c.d. PNRR-2, in vigore dal 1 maggio 2022, che ha introdotto rilevanti novità in materia di personale, anticorruzione, contratti pubblici e programmazione, in particolare per quanto riguarda il PIAO;

Visto in particolare l'articolo 1 del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 che ha introdotto una modifica all'articolo 6-ter del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale, prevedendo che le Linee di indirizzo siano adottate dal Ministro della PA anche con riferimento alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione;

Considerato che il PIAO chiede di correlare la programmazione dei fabbisogni di risorse umane, espressa in termini di competenze, ai sensi del DM 8 maggio 2018, alla programmazione strategica dell'ente e alle strategie di valorizzazione del capitale umano; la programmazione viene così orientata al fabbisogno quantitativo e soprattutto qualitativo, di competenza;

Considerato che la Regione, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 875, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo quanto stipulato dall'accordo Stato - Regione per gli anni 2022-2026 e recepito dalla Legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234;

Vista la propria deliberazione 12 settembre 2025, n. 1226 avente ad oggetto il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025-2027 della Regione Friuli Venezia Giulia. piano triennale dei fabbisogni del personale. integrazione.”, con cui è stata integrata la Sezione *“Organizzazione e capitale umano”*, sottosezione 3.3 *“Piano triennale dei fabbisogni del personale”*;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i., che disciplina unitariamente l'assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, nonché l'esercizio delle funzioni dirigenziali, secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità e qualità dell'azione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 12 del suddetto Regolamento di organizzazione secondo il quale l'organico complessivo della Regione viene definito *“suddiviso per categorie e profili professionali, perseguendo la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, la razionalizzazione dei costi e la ottimizzazione delle risorse umane”*;

Considerato che la programmazione dei fabbisogni, alla luce dei principi espressi nel citato Regolamento interno, mira ad assicurare, nel rispetto di limiti e vincoli interni ed esterni, risorse adeguate al perseguimento degli obiettivi di *performance* organizzativa, definendo anche alcuni elementi caratterizzanti la strategia di gestione del personale, intendendo come tale l'insieme di azioni di direzione, motivazione, impulso e controllo su cui far leva per una riqualificazione della struttura fortemente basata su innovazione, semplificazione e flessibilità;

Preso atto che a legislazione vigente, nell'ambito della definizione del piano di fabbisogni del personale, spetta all'Amministrazione regionale tenere conto anche dei fabbisogni degli Enti regionali nonché del Consiglio regionale, anche in considerazione del programma di cessazioni dal servizio, nonché definire le relative strategie di copertura e le scelte in materia di reclutamento;

Data opportuna e contestuale informativa alle Organizzazioni sindacali;

Vista la Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 “Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421” e in particolare l’articolo 67, ai sensi del quale la Giunta regionale verifica la coerenza degli atti di indirizzo politico emanati dagli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali, con gli indirizzi e le direttive emanati dalla Giunta medesima nelle materie di competenza degli Enti, ed in particolare il comma 2, che elenca le categorie degli atti degli Enti stessi sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, fra le quali sono compresi i piani ed i programmi annuali e pluriennali di attività nonché i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività degli Enti, gli altri atti di indirizzo politico previsti dalle singole leggi istitutive e, inoltre, gli atti di particolare rilievo per i quali gli organi amministrativi degli Enti la richiedano espressamente;

Visto in particolare l’articolo 3 del Regolamento di organizzazione già citato ai sensi del quale la Giunta regionale individua la struttura organizzativa e le procedure più adeguate al perseguimento delle finalità istituzionali, ispirandosi alla massima flessibilità, all'ottimizzazione delle risorse disponibili, alla creazione di condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, assicurando il collegamento dell'attività degli uffici e l'interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

Considerato che pertanto ai sensi del richiamato Regolamento di organizzazione l'azione della Regione si attua anche mediante le funzioni strumentali svolte dai seguenti nove Enti regionali:

- l’Ente tutela patrimonio ittico, ora innanzi ETPI, di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42;
- l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, ora innanzi ERSA, di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8;
- l’Agenzia regionale per il diritto allo studio, ora innanzi ARDIS, di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21;
- l’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ora innanzi ERPAC, di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2;
- l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11;
- gli Enti di decentramento regionale, ora innanzi EDR, di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste di cui all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21;

Ritenuto pertanto nell'ottica di una sempre più efficace *governance* istituzionale, che nel PIAO, trovano la loro naturale declinazione i contenuti della programmazione anche degli Enti regionali enunciate in via previsionale nella NADEFR, in coerenza con il programma di governo e le finalità prioritarie delle politiche annuali e triennali della Regione e il principio contabile di cui all'allegato 4/1 e con le disposizioni del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Ritenuto di adottare, al fine di rafforzare la visione unitaria di sistema integrato e di definire puntualmente i dettagli della *performance*, anche per gli Enti regionali, il modello previsto per la redazione delle schede della prestazione, così come predisposto dal Servizio Programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica;

Ritenuto utile, allargando la propria ottica della Amministrazione regionale strettamente intesa, a quella complessiva delle strutture strumentali della Regione, che il Piano comprenda anche le schede della *performance* dei nove Enti regionali citati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del “Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO 2026-2028”;

Vista la propria deliberazione 6 settembre 2024, n. 1294, con cui il dott. Antonio Bravo ha assunto l'incarico di direttore dell'Unità operativa specialistica prevenzione della corruzione e della

trasparenza, in correlazione alla nomina, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 43 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, quale Responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, per la durata di tre anni, a decorrere dal 20 settembre 2024 e sino al 19 settembre 2027;

Vista la propria deliberazione n. 1099 dell'8 agosto 2025, con cui è stato individuato il dott. Antonio Bravo, Direttore della UOS Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e Audit, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Amministrazione regionale, quale soggetto "Gestore delle comunicazioni in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo", ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 231/2007;

Ritenuta necessaria, in adesione a una visione sistemica dell'azione anti-corruttiva dell'Amministrazione regionale e degli Enti, una uniformità dei criteri per l'analisi del rischio e per la programmazione delle misure di mitigazione, in conformità all'articolo 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, anche le parti afferenti i richiamati Enti regionali, ai fini della gestione del rischio corruttivo, raccolte dal RPCT unico dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, confluiscono nel PIAO quale unico elaborato da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

Ritenuto opportuno che pertanto la sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" in continuità con il percorso logico prescelto e in conformità alla metodologia già adottata dall'Amministrazione regionale, in ottica di integrazione degli Enti regionali, rappresenti i rispettivi documenti per la gestione del rischio corruttivo e per la trasparenza, secondo le indicazioni e le direttive generali del PNA, e dei suoi aggiornamenti;

Vista la propria deliberazione 27 giugno 2025, n. 862 di approvazione del "Piano di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione", a integrazione degli allegati alla sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del "Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO 2025- 2027", adottato con la deliberazione n. 99 del 31 gennaio 2025;

Ritenuto, di riservare uno specifico allegato di cui alla suddetta sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" denominato "Piao 2026-2028 - Piano di monitoraggio sulle misure di trattamento del rischio corruttivo", di cui all'allegato *sub* 6 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge regionale 9 giugno 2017, n. 21, il parere favorevole espresso alla bozza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), Anni 2026-2028, della Regione Autonoma FVG e degli Enti regionali dall'Osservatorio regionale antimafia, con deliberazione n. 1/2026 nella seduta del 27 gennaio 2026, con particolare riferimento alla sottosezione denominata "Rischi corruttivi e Trasparenza";

Dato atto che la presente proposta viene redatta nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla *Performance* di cui al Decreto legislativo n. 150 del 2009, la Legge regionale n. 18 del 2016 e delle Linee Guida emanate dal DFP, ai Rischi corruttivi e trasparenza di cui al richiamato PNA e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al DM del 30 giugno 2022, n. 132;

Preso atto del DM 30 ottobre 2025 con cui sono approvate le "Linee guida sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)" e i relativi Manuali operativi per "Ministeri e altre pubbliche amministrazioni centrali", "Regioni", "Province" "Città metropolitane e Comuni", nonché i Manuali operativi per "Ministeri e altre pubbliche amministrazioni centrali", "Regioni", "Province" "Città metropolitane e Comuni", del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

Preso atto che le succitate Linee guida e i Manuali operativi redatti dal DFP e da ANAC rappresentano un supporto metodologico orientativo e non prescrittivo per l'Amministrazione regionale che seguirà ad orientare la pianificazione delle scelte strategiche nel rispetto della propria autonomia politica, strategica e gestionale;

Ritenuto di procedere, nel rispetto delle previsioni di legge vigenti, all'approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO 2026 -2028" della Regione Friuli Venezia Giulia, documento di cui all'allegato *sub* 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che costituiscono allegato al "Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO 2026 - 2028", di cui alla sezione 2.2 "Valore pubblico e *performance*", come parte integrante e sostanziale, le schede della prestazione, di cui all'allegato *sub* 2 "PIAO 2026- 2028 - Obiettivi di impatto", ove trovano posto anche le schede della prestazione dei nove Enti regionali;

Preso atto che costituiscono allegato al "Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO 2026- 2028", di cui alla sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sia il "PIAO 2026-2028- Registro dei rischi – Misure di trattamento dell'Amministrazione regionale", di cui all'allegato *sub* 3, "PIAO 2026-2028- Programma della trasparenza – Obblighi di pubblicazione dell'Amministrazione regionale", di cui all'allegato *sub* 4, sia il "PIAO 2026-2028- Enti regionali – sottosezioni Rischi corruttivi e trasparenza", di cui all'allegato *sub* 5, nonché il documento denominato "PIAO 2026-2028- Piano di monitoraggio sulla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza", di cui all'allegato *sub* 6;

Ritenuto di riservare uno specifico allegato, di cui alla sezione 2.3, per raccogliere i documenti dei nove Enti della Regione, di cui all'allegato *sub* 5, "PIAO 2026-2028- Enti regionali – sottosezioni Rischi corruttivi e trasparenza", a cura del RPCT unico dell'Amministrazione e degli Enti regionali e da sottoporre unitariamente ad approvazione con la presente proposta;

Considerato che il PIAO quale strumento dinamico, deve seguire l'evoluzione della struttura amministrativa cui pertiene, in relazione al progredire della strategia complessiva, e deve essere costantemente aggiornato, ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni alla luce delle eventuali esigenze sopravvenute nel periodo di riferimento e sviluppato in maniera coerente con i contenuti e con i cicli di programmazione presenti nelle singole sezioni in una programmazione così integrata;

Preso atto che dal 1 luglio 2022 è diventato operativo il portale "PIAO", utile alla trasmissione del documento al DFP per la successiva pubblicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del già più volte citato Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

Preso atto di pubblicare il PIAO sul sito ufficiale in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 6, comma 4, del su citato Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per il tramite del proprio "Referente dell'Amministrazione" che provvederà a caricare e pubblicare per conto dell'Amministrazione stessa i documenti e le informazioni relative al Piano ivi richiesti;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge regionale 9 giugno 2017, n. 21, recante le "Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità";

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto regionale;

Su proposta del Presidente della Regione,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

- 1.** Di approvare il "Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO 2026-2028" della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all'allegato *sub* 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2.** Di approvare quali allegati al Piano, di cui alla sezione 2.2 "Valore pubblico e *performance*", le schede della prestazione, tra le quali trovano posto anche le schede della prestazione dei nove Enti regionali, di cui all'allegato *sub* 2 denominato "PIAO 2026-2028- Obiettivi di impatto", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3.** Di approvare gli allegati al Piano, di cui alla sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza", sia il "PIAO 2026-2028- Registro dei rischi – Misure di trattamento dell'Amministrazione regionale", di cui all'allegato *sub* 3, sia il "PIAO 2026-2028- Programma della trasparenza – Obblighi di pubblicazione dell'Amministrazione regionale", di cui all'allegato *sub* 4, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 4.** Di approvare gli allegati al Piano, di cui alla suddetta sezione 2.3, denominati "PIAO 2026-2028 - Enti regionali – sottosezioni Rischi corruttivi e trasparenza di cui all'allegato *sub* 5" e "PIAO 2026-2028- Piano di monitoraggio sulla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza", di cui all'allegato *sub* 6, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 5.** Di dare atto che costituiscono allegati del "Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO 2026-2028" della Regione Friuli Venezia Giulia, i documenti citati nei precedenti punti 2, 3, 4.
- 6.** Di dare atto che il PIAO potrà essere oggetto di integrazione e revisione nel corso dell'anno, anche con riferimento alle singole sezioni e ai relativi allegati, per eventuali intervenuti mutamenti del contesto interno, o esterno, inclusi quelli di natura finanziaria, economica e organizzativa.
- 7.** Di autorizzare il RPCT unico dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, a provvedere all'adozione degli atti necessari e conseguenti a quanto disposto nel PIAO al fine di darne effettiva attuazione, con particolare riferimento alla sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza".
- 8.** Di autorizzare altresì la Direzione generale, in particolare il Servizio Programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica a provvedere all'adozione degli atti necessari e conseguenti a quanto disposto nel PIAO al fine di darne effettiva attuazione nonché alla adozione della metodologia attuativa della sottosezione 2.2 "Valore pubblico e *performance*", approvando i nuovi criteri finalizzati ad esprimere la capacità sfidante dell'obiettivo, meglio descritti in narrativa.
- 9.** Di autorizzare la Direzione generale, in particolare il Servizio gestione giuridica del personale e il Servizio gestione economica del personale, con riferimento al proprio ambito di competenza, a provvedere all'adozione degli atti necessari e conseguenti a quanto disposto nel PIAO al fine di darne effettiva attuazione, con particolare riferimento alla sezione "Organizzazione e capitale umano".
- 10.** Di autorizzare le rimanenti Strutture regionali e gli Enti regionali, per quanto di loro competenza, a provvedere all'adozione degli ulteriori atti necessari e conseguenti a quanto disposto nel PIAO al fine di darne effettiva e piena attuazione.

11. Di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione del PIAO sul sito web istituzionale della Regione alla sottosezione "Disposizioni generali" della sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, lettera b), del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

12. Di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione del PIAO, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, provvedendo all'invio al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la pubblicazione sul relativo portale, per il tramite del proprio "Referente dell'Amministrazione", che provvederà a caricare e pubblicare per conto dell'Amministrazione stessa, i documenti e le informazioni relative al piano ivi richiesti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE